



Protocollo RC n. 18508/07

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 3 AGOSTO 2007)

L'anno duemilasette, il giorno di venerdì tre del mese di agosto, alle ore 12,40, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta:

1 VELTRONI WALTER	<i>Sindaco</i>	10 MILANO RAFFAELA	<i>Assessore</i>
2 GARAVAGLIA MARIAPIA	<i>Vice Sindaco</i>	11 MINELLI CLAUDIO.....	“
3 CALAMANTE MAURO.....	<i>Assessore</i>	12 MORASSUT ROBERTO.....	“
4 CAUSI MARCO	“	13 POMPONI DANTE.....	“
5 COSCIA MARIA.....	“	14 RIZZO GAETANO.....	“
6 D'ALESSANDRO GIANCARLO	“	15 TOUADI JEAN LEONARD.....	“
7 DI RENZO LIA.....	“	16 DI FRANCIA SILVIO.....	“
8 D'UBALDO LUCIO ALESSIO.....	“	17 D'ELIA CECILIA.....	“
9 ESPOSITO DARIO.....	“		

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Causi, Coscia, D'Alessandro, Di Renzo, D'Ubaldo, Milano, Minelli, Pomponi, Rizzo, Touadi e D'Elia.

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Massimo Sciorilli.

(O M I S S I S)

A questo punto l'Assessore Esposito e il Segretario Generale entrano nell'Aula.

Il Segretario Generale assume le proprie funzioni.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 394

Modifica del Regolamento della Scuola dell'Infanzia Comunale relativamente all'integrazione dei bambini diversamente abili e del Coordinamento Centrale. Modifica del Regolamento dei Nidi Comunali in ordine al Coordinamento Centrale.

Premesso che l'Amministrazione Comunale attua costantemente interventi sulla rete dei servizi educativi per poter meglio rispondere ai nuovi e differenziati bisogni dei bambini e delle famiglie con particolare riguardo al processo di inserimento dei bambini diversamente abili in conformità ai dettati normativi di riferimento;

Che, a tale ultimo scopo, la Giunta Comunale con deliberazione n. 697 del 18 novembre 2003 ha approvato il documento denominato "Piano di integrazione dei bambini diversamente abili nelle Scuole comunali dell'infanzia" che si connota per la valenza culturale e sociale e per il suo contenuto di rilevanza pedagogica ed orientata ad una efficace integrazione scolastica;

Che in data 7 novembre 2006, l'Amministrazione Comunale, la R.S.U. e le OO.SS. Cgil-Fp, Cisl-Fp, Uil Fpl, Csa e Dicap hanno sottoscritto un verbale di intesa avente oggetto "Accordo quadro per i servizi educativi e scolastici del Comune di Roma";

Che tale accordo ha tra gli obiettivi prioritari e strategici per l'Amministrazione da realizzare nel prossimo triennio quello relativo ad una migliore definizione del piano di inserimento dei bambini diversamente abili;

Che l'unificazione dei profili professionali inquadrati in "Insegnante scuola dell'infanzia" e "Insegnante specializzata per il sostegno" in un unico profilo denominato "Insegnante scuola dell'infanzia", può rappresentare uno degli strumenti per raggiungere la piena integrazione dei bambini diversamente abili;

Che tale unificazione dei profili si rende necessaria per favorire:

- il processo integrativo dei bambini diversamente abili interrompendo la consuetudine del rapporto duale bambino/insegnante sostegno;
- l'apertura del bambino diversamente abile al contesto classe e ambiente scuola;
- la fluidità del confronto pianificato tra i docenti;
- la sistematicità dell'intervento educativo evitando i parallelismi e privilegiando l'inclusione come valore e criterio base che orienta le azioni formative;

Che con deliberazione n. 245 del 6 giugno 2007 la Giunta Comunale ha proceduto alla modifica della dotazione organica con la soppressione del profilo professionale di "insegnante di sostegno" e la contestuale previsione dell'unico profilo di "insegnante di scuola dell'infanzia" – Categoria C – nell'ambito della Famiglia Educativa e Sociale;

Che con detto provvedimento si fornisce riscontro ai principi fondanti della L. n. 104/1993 (artt. 13 e 14) e del "Piano di Integrazione dei bambini diversamente abili" elaborato dal Comune di Roma di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 697/2003 con la quale si sottolinea la "contitolarità" dei docenti che operano sui bambini nella classe e nella scuola con modalità differenti ma finalizzate al medesimo scopo della piena integrazione scolastica;

Che gli insegnanti di scuola dell'infanzia potranno svolgere la propria attività didattica sia negli organici di sezione che negli organici per l'integrazione scolastica;

Che l'unificazione delle previgenti figure professionali nell'unica figura di "insegnante di scuola dell'infanzia" e l'esplicitazione del concetto di "organico di sezione" e di "organico per l'integrazione scolastica", richiede un parziale adeguamento sia del vigente Regolamento della Scuola Comunale dell'infanzia che del Piano di integrazione dei bambini diversamente abili;

Che a oltre 10 anni dall'emanazione della deliberazione Consiglio Comunale n. 261/1996 e Consiglio Comunale n. 45/1996, tramite le quali sono stati approvati rispettivamente il Regolamento della scuola dell'infanzia e dei nidi, sono intervenute alcune importanti trasformazioni;

Che, in particolare, in tale periodo sono stati espletati – per la prima volta – i concorsi per Coordinatori scuola infanzia e Coordinatori nidi;

Che, nell'ultima definizione della pianta organica (anno 2004), i due distinti profili di coordinatore nidi e coordinatore scuola infanzia sono stati unificati nell'unica figura di Funzionario dei servizi educativi e scolastici, al quale vengono assegnati, quindi, gli ambiti educativi e scolastici presenti nel territorio comunale;

Che, in conformità al programma del Sindaco per il secondo mandato, il Dipartimento XI ha sviluppato la rete dei servizi per il segmento 0/6 anni anche tramite l'accreditamento ai fini del convenzionamento di strutture educative private (nidi, micronidi e spazi be.bi.) e/o aziendali;

Che occorre ridefinire il ruolo, le funzioni e la composizione del Coordinamento centrale così come previsto dall'art. 27 del Regolamento Nidi e dall'art. 24 del Regolamento scuola infanzia;

Che la materia in esame rientra tra quelle oggetto di accordo con le OO.SS. secondo le previsioni del C.C.N.L. e del C.C.D.I. e che in data 25 luglio 2007 è stato firmato un verbale di intesa assunto al prot. n. 24536 del 25 luglio 2007;

Che in data 26 luglio 2007 il Direttore del Dipartimento XI ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: S. Sari";

Atteso che la deliberazione non comporta impegni di spesa;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Roma;

Visto il Regolamento della Scuola Comunale dell'Infanzia del Comune di Roma;

Visto il Regolamento dei Nidi del Comune di Roma;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 394 del 3 agosto 2005;

Visto il D.Lgs. n. 297/1994;

Vista la legge n. 62/2000;

Vista la legge n. 104/92;

Vista la legge n. 53/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il C.C.N.L. per il personale del Comparto delle Regioni e delle AA.LL.;

Visto il verbale di intesa avente oggetto "Accordo quadro per i servizi educativi e scolastici del Comune di Roma" siglato in data 7 novembre 2006;

Visto il verbale siglato il 25 luglio 2007;

LA GIUNTA COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa

DELIBERA

di approvare a titolo sperimentale e nelle more di una revisione complessiva dei Regolamenti comunali della Scuola dell'Infanzia e degli Asili Nido, le modifiche ed integrazioni di seguito esplicitate.

A) Regolamento della Scuola dell'Infanzia

Art. 3 – l'ultimo comma è così riformulato:

“Ogni sezione è costituita da un numero di alunni non superiore a 25 e non inferiore a 13, tenuto conto delle particolari ubicazioni delle scuole, in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza.”

All'articolo è aggiunto un ulteriore comma:

“In ogni struttura è presente un organico di sezione (comprensivo della sezione ponte) e un organico per l'integrazione dei bambini diversamente abili.”

Art 6 – l'ultimo comma è così riformulato:

“Per alcuni portatori di handicap, al raggiungimento dell'età scolare, su richiesta dei genitori, il Gruppo Integrato Disabilità Municipale - sentito il Collegio dei Docenti - in accordo con il Funzionario dei servizi educativi e scolastici e con il Servizio Materno Infantile delle Aziende UU.SS.LL., valuta e autorizza la permanenza del bambino diversamente abile nella scuola dell'infanzia per un ulteriore anno. Per la permanenza oltre il primo anno il Gruppo Integrato Disabilità Dipartimentale vista la proposta del Gruppo Integrato Disabilità Municipale corredata

dal Progetto Educativo Individuale e dalla necessaria documentazione, ne valuta l'opportunità e ne fornisce l'autorizzazione.”

Art. 20 – l'articolo è così riformulato:

“Art. 20 – Insegnanti per l'integrazione scolastica.

La scuola dell'infanzia garantisce, ai sensi della legge n. 104 del 5 settembre 1992, l'integrazione scolastica dei bambini diversamente abili con attività di sostegno.

In relazione alle difficoltà dei bambini la scuola dispone, in aggiunta all'organico dei docenti di sezione, di un organico di docenti per l'integrazione scolastica e, a tal fine, utilizza spazi, strumenti e materiali didattici appropriati. I docenti integrano il loro intervento con la famiglia e i servizi territoriali.

L'attività di integrazione è inserita all'interno di un'azione educativa progettata per rivolgersi a bambini che hanno diversi livelli di capacità e a tutti i bambini della scuola, tenendo conto del “Progetto educativo” e del “Piano di Integrazione dei bambini diversamente abili” elaborati dal Comune di Roma. Si prevede, in particolare, l'assegnazione di un insegnante per l'integrazione scolastica, per l'intero anno scolastico, in orario antimeridiano e pomeridiano secondo un rapporto insegnante-bambino uguale o superiore a 1:2 e, di norma, 2 insegnanti di integrazione ogni 3 bambini diversamente abili per turno.

Qualora in un plesso scolastico vi sia un solo bambino diversamente abile sarà comunque assegnato un docente per l'integrazione.

Gli insegnanti per l'integrazione scolastica sono assegnati al plesso scolastico, fanno parte del Collegio dei Docenti e partecipano alla programmazione didattico educativa della scuola e sono collocati nella sezione di riferimento e, quali contitolari, sono tenuti a progettare e realizzare, assieme alle insegnanti di sezione, con pari dignità tutte le attività didattico-educative

Gli insegnanti, di sezione e di integrazione, sono congiuntamente responsabili dell'attuazione dei percorsi di integrazione dei bambini diversamente abili ed hanno la responsabilità educativa di tutti i bambini della classe.

L'organizzazione dell'attività educativa e didattica è realizzata secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle classi, nelle attività di intersezione, secondo modalità di gruppi di lavoro e percorsi laboratoriali.”

Art 21 - l'articolo è così riformulato:

“Art. 21 - Funzionario servizi educativi e scolastici

Art. 21
Funzionario servizi educativi e scolastici

A ciascun Municipio è assegnato un numero di Funzionari servizi educativi e scolastici pari al numero dei Consigli di Scuola. A ciascun Consiglio di Scuola è preposto un Funzionario servizi educativi e scolastici.

A tale profilo e qualifica funzionale, che dovrà effettuare 36 ore settimanali di servizio, si accede mediante concorso pubblico cui possono partecipare persone in possesso di laurea in Pedagogia, laurea in Psicologia o Scienze dell'educazione, o titoli equipollenti.

Il Funzionario servizi educativi e scolastici ha sede presso uno dei plessi che coordina.

Il Funzionario servizi educativi e scolastici, nel rispetto del progetto educativo, delle indicazioni del Direttore educativo e degli indirizzi del competente Dipartimento comunale, nonché degli accordi stabiliti, con l'eventuale protocollo d'intesa, tra l'Amministrazione comunale e l'Amministrazione scolastica statale, ha i seguenti compiti:

- esercitare l'attività propositiva riferita alla pianificazione delle risorse necessarie per il funzionamento della scuola dell'infanzia;
- collaborare con Collegio dei docenti alla programmazione delle attività per l'attuazione del progetto educativo e verificarne l'attuazione;
- partecipare alle attività degli organismi di partecipazione;
- definire, sentito il collegio dei docenti, il modello organizzativo, con riferimento ai turni di servizio, agli orari, ai congedi;
- coordinare il lavoro dei collaboratori scolastici, stimolando il loro coinvolgimento nella dinamica educativa e formativa della scuola e coordinare la gestione quotidiana del personale stesso;
- vigilare sul funzionamento della scuola, segnalando agli organi competenti carenze ed inadempienze anche al fine di attivare un eventuale provvedimento disciplinare;
- promuovere l'aggiornamento professionale e la formazione permanente del personale in armonia con i programmi definiti del Dipartimento competente;
- promuovere attività volte a diffondere e ad affermare una cultura dell'infanzia;
- promuovere la continuità educativa;
- assolvere alle funzioni espressamente demandate dal presente Regolamento;
- coordinare la propria attività con i competenti servizi per l'integrazione dei bambini in situazione difficile e per la più ampia attività di prevenzione del disagio e la tutela della salute dei minori;
- gestire in accordo con il Consiglio di Scuola un fondo per le piccole manutenzioni;
- assicurare la collaborazione necessaria al Direttore didattico della Scuola elementare per consentire il coordinamento tra Scuola dell'infanzia e Scuola elementare.
- **Gestisce un fondo economale per consentire la programmazione, la progettazione e la gestione delle attività didattiche, l'acquisto di materiali e di arredi per le attività educative e la piccola manutenzione. In tale veste avrà la funzione di agente contabile (Deliberazione di Giunta Comunale n. 459/2001).**

Nell'espletamento dei loro compiti i Funzionari servizi educativi e scolastici hanno come referente il Direttore educativo e si avvalgono dell'apporto dei servizi tecnici municipali competenti.

Art. 24 - l'articolo è così riformulato:

“Art. 24 – Attività di coordinamento centrale

E' compito del Dipartimento competente:

- Individuare delle linee generali di organizzazione e funzionamento delle scuole dell'infanzia e dei nidi;
- Progettare la promozione e documentazione delle iniziative di sperimentazione nelle attività educative/scolastiche e nella organizzazione del servizio;
- Promuovere delle azioni necessarie per favorire l'integrazione dei bambini d.a. anche attraverso la partecipazione dei Funzionari dei servizi educativi e scolastici ai GID municipali e dipartimentale;
- Elaborare dei progetti di formazione permanente e aggiornamento professionale e del personale dei servizi educativi e scolastici;
- Coordinare le funzioni proprie con quelle dei Municipi e con l'Amministrazione scolastica statale.

Per questi compiti il Dipartimento si avvale di:

- un Dirigente con competenze educative;
- un Coordinamento Centrale
- un Centro di documentazione, ricerca, e valutazione;
- Funzionari dei servizi educativi e scolastici.”

E' introdotto il seguente articolo:

“Art. 24 Bis – Coordinamento Centrale

Il Coordinamento Centrale è composto da Funzionari dei servizi educativi e scolastici per il segmento 0-6.

Oltre alle funzioni di cui all’art. 24, in particolar modo, è compito del Coordinamento Centrale:

- Monitorare la coerente applicazione nel territorio cittadino delle linee generali di organizzazione e funzionamento dei nidi e delle scuole dell’infanzia , attraverso il raccordo con i Funzionari dei servizi educativi e scolastici municipali;
- Collaborare con i coordinatori territoriali al fine di riscontrare la coerenza dei modelli organizzativi attuati dalle scuole dell’infanzia con quanto previsto nelle linee generali di organizzazione e funzionamento dei servizi;
- Monitorare e valutare, in collaborazione con i coordinatori territoriali la qualità erogata e la rispondenza con i principi educativi e pedagogici che l’Amministrazione comunale promuove e sostiene nei servizi privati in regime di accreditamento e convenzionamento.”

Art. 29 – Il primo comma è così riformulato:

“Dopo aver compiuto favorevolmente il semestre di prova, gli insegnanti, sulla base dell’ordine di graduatoria nel ruolo, sono nominati titolari per il successivo anno scolastico in una sezione vacante dell’organico di sezione o in un posto vacante dell’organico per l’integrazione scolastica.”

Al secondo comma dopo le parole “titolarità di sezione” aggiungere le parole “o per l’integrazione scolastica”

Art. 30 – L’articolo è così riformulato:

“Annualmente, entro il 15 maggio, sono individuati i posti vacanti in sezione e quelli per l’integrazione scolastica conseguenti, questi ultimi, alle determinazioni del GID Dipartimentale, sentiti i GID Municipali. Sulla base delle domande di trasferimento in sezione o per l’integrazione scolastica, il Dipartimento XI conclude il relativo procedimento entro il mese di giugno e comunque prima dell’avvio della procedura inerente agli incarichi di lunga durata.

Gli insegnanti potranno presentare domanda di trasferimento dopo almeno un anno di permanenza quali titolari della scuola.

Hanno titolo di precedenza i docenti perdenti sede in qualità di personale in esubero rispetto alle dotazioni organiche in sezione o per l’integrazione scolastica, nelle scuole di titolarità.”

Inoltre, laddove nel Regolamento degli Asili Nido:

- sono citate le parole “Coordinatore Educativo” le stesse sono sostituite da “Funzionario dei servizi educativi e scolastici”.
- è citata la parola “Circoscrizione” la stessa è sostituita dalla parola “Municipio”
- è citata la parola “Ripartizione” la stessa è sostituita dalla parola “Dipartimento”
- sono citate le parole “bambino portatore di handicap” le stesse sono sostituite con “bambino diversamente abile”.

B) Regolamento degli asili nido :

Art 2 – Accoglienza

L’ultimo comma è così riformulato:

“Per alcuni portatori di handicap, su richiesta dei genitori, il Gruppo Integrato Disabilità Municipale - sentito il Gruppo Educativo - in accordo con il Funzionario dei servizi educativi e

scolastici e con il Servizio Materno Infantile delle Aziende UU.SS.LL., valuta e autorizza la permanenza del bambino diversamente abile nel nido per un ulteriore anno.”

Art 25 - La rubrica dell'articolo 25 è così riformulata:
“Funzionari servizi educativi e scolastici”.

Nel testo, le parole “Coordinatore educativo” sono sostituite da “Funzionario servizi educativi e scolastici”.

Art 27 – L'articolo è così riformulato:

“Art. 27 – Attività di coordinamento centrale

E' compito del Dipartimento competente:

- Individuare delle linee generali di organizzazione e funzionamento delle scuole dell'infanzia e dei nidi;
- Progettare la promozione e documentazione delle iniziative di sperimentazione nelle attività educative/scolastiche e nella organizzazione del servizio;
- Promuovere delle azioni necessarie per favorire l'integrazione dei bambini diversamente abili anche attraverso la partecipazione dei Funzionari dei servizi educativi e scolastici ai GID municipali e dipartimentale;
- Elaborare dei progetti di formazione permanente e aggiornamento professionale e del personale dei servizi educativi e scolastici;
- Coordinare le funzioni proprie con quelle dei Municipi e con l'Amministrazione scolastica statale.

Per questi compiti il Dipartimento si avvale di:

- un Dirigente con competenze educative;
- un Coordinamento Centrale
- un Centro di documentazione, ricerca, e valutazione;
- Funzionari dei servizi educativi e scolastici.”

E' introdotto il seguente articolo:

Art 27 Bis –Coordinamento Centrale

Il Coordinamento Centrale è composto da Funzionari dei servizi educativi e scolastici per il segmento 0-6.

Oltre alle funzioni di cui all'art. 27, in particolar modo è compito del Coordinamento Centrale:

- Monitorare la coerente applicazione nel territorio cittadino delle linee generali di organizzazione e funzionamento dei nidi, attraverso il raccordo con i Funzionari dei servizi educativi e scolastici municipali;
- Collaborare con i coordinatori territoriali al fine di riscontrare la coerenza dei modelli organizzativi attuati dai nidi e dalle scuole dell'infanzia con quanto previsto nelle linee generali di organizzazione e funzionamento dei servizi;
- Monitorare e valutare, in collaborazione con i coordinatori territoriali la qualità erogata e la rispondenza con i principi educativi e pedagogici che l'Amministrazione comunale promuove e sostiene nei servizi privati in regime di accreditamento e convenzionamento

Inoltre, laddove nel Regolamento degli Asili Nido:

- Sono citate le parole “Coordinatore Educativo” le stesse sono sostituite da “Funzionario dei servizi educativi e scolastici”.
- è citata la parola “Circoscrizione” la stessa è sostituita dalla parola “Municipio”
- è citata la parola “Ripartizione” la stessa è sostituita dalla parola “Dipartimento”
- sono citate le parole “bambino portatore di handicap” le stesse sono essere sostituite con “bambino diversamente abile”.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. Garavaglia

IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. Sciorilli

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
3 agosto 2007.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....